



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

## XI LEGISLATURA

28ª Seduta pubblica – Mercoledì 21 luglio 2021

Deliberazione n. 86

**OGGETTO:** PROPOSTA DI LEGGE STATALE DA TRASMETTERE AL PARLAMENTO NAZIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DELLA COSTITUZIONE DAL TITOLO: “*MISURE URGENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI, CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19*” D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO.  
(Progetto di legge statale n. 3)

### IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTA la proposta di legge statale d'iniziativa dei consiglieri Bozza, Favero, Venturini, Soranzo, Polato, Vianello, Piccinini e Corsi relativa a “*Misure urgenti in materia di gestione degli impianti sportivi pubblici, connesse all'emergenza da Covid-19*”;

UDITA la relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere *Alberto BOZZA*, nel testo che segue:

*“Signor Presidente, colleghi consiglieri,*

*il legislatore regionale ha assunto, nel corso degli anni 2020 e 2021, una serie significativa di iniziative a sostegno di quanti operano nel settore della attività motoria e sportiva, certo uno degli ambiti maggiormente incisi dai provvedimenti di chiusura delle attività, disposti e reiterati in vigenza dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19: basta segnalare la legge regionale 20 maggio 2020, n. 17 recante iniziative a sostegno dei soggetti che operano nel settore della cultura e della attività motoria e sportiva, la cui efficacia è stata prorogata per l'anno 2021.*

*In occasione di incontri e confronti in sede di Consulta regionale per lo sport, organismo con funzioni consultive sulla materia, previsto e disciplinato dalla legge regionale 11 maggio 2015, n. 8, recante “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, il tema è stato proposto, d'intesa fra i sottoscrittori del presente progetto di legge, e condotto dal primo firmatario, Cons. Alberto Bozza, nella sua qualità di componente della Consulta medesimo, quale membro di designazione da parte del Consiglio regionale.*

*D'altro canto il tema del sostegno agli operatori del comparto degli impianti sportivi, ed in particolare, in questa sede, degli impianti sportivi pubblici affidati in regime di concessione a società ed associazioni, era emerso sia nelle interlocuzioni*

*intercorse fra consiglieri regionali - ed in particolare con il cofirmatario della presente iniziativa, Consigliere Marzio Favero - che del tema erano stati interessati dai comuni dei rispettivi territori e dalla stessa ANCI Veneto, nel suo ruolo istituzionale e di rappresentanza dei temi alla attenzione dei comuni del Veneto, come peraltro nella sede istituzionale, ovvero in occasione di diverse sedute della Sesta commissione consiliare.*

*Varie sono le considerazioni emerse: dal contesto, anche giuridico, di perdurante incertezza in ordine a tempi e modalità di possibili riaperture, alle condizioni delle stesse in funzione della concreta possibilità di fruizione della offerta degli impianti sportivi pubblici in regime di concessione: è ciò ridonda sulla effettività di ogni ipotesi di programmazione di riaperture e di gestione della stagione, per non dire degli investimenti anche per la manutenzione degli impianti.*

*Ora si ritiene, anche sulla base degli elementi acquisiti e degli esiti dei confronti nelle diverse sedi istituzionali e nei limiti di competenza e disponibilità del legislatore regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 121, secondo comma della Costituzione, di assumere una iniziativa di legge statale.*

*Trattasi infatti di operare con un intervento afferente alla materia "ordinamento civile" che rientra tra le materie di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, così fornendo la necessaria base giuridica per legittimare iniziative da parte degli enti locali proprietari di impianti sportivi in regime concessorio finalizzate non alla risoluzione per eccessiva onerosità del rapporto concessorio, ma alla sua riduzione ad equità, atteso che lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha avuto inizio fin dal febbraio del 2020, ha significativamente alterato l'equilibrio delle prestazioni e controprestazioni fra ente pubblico proprietario dell'impianto e soggetto che ne ha assunto la gestione e manutenzione.*

*All'articolo 1 vengono individuate le iniziative configurate come ammissibili le quali, esemplificativamente, vanno da un prolungamento della durata del rapporto concessorio, ad una revisione delle clausole del medesimo, fino a contemplare la possibilità di una riduzione del canone; in altri termini, si tratta di forme di rinegoziazione del rapporto concessorio, nel quale il rapporto e l'equilibrio originario fra prestazioni e controprestazioni si è alterato per circostanze assolutamente imprevedibili (la sopravvenienza dell'evento pandemico da Covid-19).*

*Lo scopo è anzitutto quello di garantire il mantenimento degli impianti sportivi pubblici e di evitare un irreversibile non funzionamento degli stessi durante il periodo di sospensione delle attività sportive disposto dalla normativa statale o regionale connessa all'emergenza da Covid-19, con conseguente depauperamento del patrimonio pubblico.*

*In tal modo, inoltre, si garantisce fin dal momento della riapertura degli impianti l'immediato funzionamento degli stessi, assicurando al pubblico la possibilità di iniziative sportive che favoriscano il benessere psico-fisico delle persone.*

*Dato lo scopo anche sociale delle presenti disposizioni, si è previsto che le iniziative ivi indicate siano compatibili, e non alternative, con altre misure di sostegno, stabilite da altre disposizioni, statali o regionali.*

*Si evidenzia che, tra le iniziative previste dall'articolo 1 del progetto di legge, le parti del rapporto di concessione possono concordare la revisione del rapporto concessorio, inclusa la proroga della durata del rapporto, anche con un graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati, in particolare tenendo conto del tempo necessario a raggiungere la contemporanea presenza di condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria del rapporto concessorio, rideterminando l'ammontare del canone*

*concessorio, le condizioni del rischio operativo, del rischio di disponibilità, del rischio di domanda o di altri rischi previsti a carico del gestore.*

*Come noto, la terminologia utilizzata: «rischio operativo», «rischio di costruzione», «rischio di disponibilità», «rischio di domanda», «equilibrio economico e finanziario», ossia la tipologia di rischi individuata come propri della natura del rapporto concessorio e la necessaria presenza nelle concessioni delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, ricalca quanto disposto rispettivamente in sede di definizioni dall'articolo 3, comma 1, lettere zz), aaa), bbb), ccc) e fff) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici." e successive modificazioni.*

*L'articolo 2 del progetto di legge considera il caso nel quale fra le diverse soluzioni trovi applicazione, anche, una revisione del rapporto concessorio con la "riduzione del canone concessorio" limitatamente al periodo di sospensione dell'attività degli impianti sportivi, il quale determina un minor introito a valere sul bilancio dell'ente locale. A tal fine si prevede la possibilità di finanziare con risorse a carico del bilancio dello Stato, i Comuni che optano per tale soluzione, mediante un contributo concesso ai sensi di quanto previsto dal Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali di cui all'articolo 1 comma 823 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023".*

*Si evidenzia che al fine di poter accedere al Fondo in questione, come debitamente implementato per far fronte agli oneri conseguenti alla presente legge, la misura della riduzione del canone concessorio deve necessariamente accompagnarsi ad altre misure complementari, volti ad incidere sul rapporto concessorio, attualizzandolo alle nuove condizioni.*

*Infine l'articolato si completa all'articolo 3 con la previsione della norma finanziaria, stimata in prima applicazione e all'articolo 4 con la previsione dell'entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.*

*Sulla proposta di legge la Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 16 giugno 2021, ha espresso a maggioranza parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.*

*Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi consiliari: Liga Veneta per Salvini Premier (Corsi con delega della Consigliera Cestari e Favero), Zaia Presidente (Cavinato, Vianello, Cestaro, Villanova, Sandonà e Scatto), Lista Veneta Autonomia (Piccinini), Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni (Razzolini, Speranzon e Soranzo), Forza Italia Berlusconi - Autonomia per il Veneto (Bozza).*

*Astenuta la rappresentante del gruppo consiliare: Il Veneto che Vogliamo (Ostanel).";*

*UDITA la relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Giacomo POSSAMAI, nel testo che segue:*

*"Signor Presidente, colleghi consiglieri,*

*la correlazione è meramente tecnica, nel senso che è un provvedimento che condividiamo.*

*Chiede allo Stato di compartecipare rispetto a una difficoltà che vivono direttamente i gestori e le realtà che hanno in mano impianti sportivi, ma che poi di fatto si ripercuote sugli enti locali, sulle amministrazioni.*

*Il tema è semplice, lo conosciamo tutti dato che in quest'Aula ci sono tanti Consiglieri che hanno fatto gli amministratori. Questo anno e mezzo di pandemia ha dimostrato quanto spesso sia difficile trovare il margine di flessibilità di gestione nel rapporto tra l'ente concedente e il concessionario, e quanto questa cosa sia vera nel campo degli impianti sportivi.*

*Lo diceva prima il relatore, Consigliere Bozza: nel primo articolo la questione è legata alle parti del rapporto di concessione che possono concordare una revisione del rapporto concessorio ad esempio sull'aspetto legato alla proroga della durata del rapporto, mentre nel secondo articolo si va a individuare il caso in cui, fra le diverse soluzioni, trovi applicazione la revisione del rapporto concessorio con la riduzione del canone, limitatamente ovviamente al periodo di sospensione dell'attività degli impianti sportivi, con la possibilità di finanziare i Comuni che optano per questa soluzione con risorse a carico del bilancio dello Stato.*

*A noi sembra che complessivamente sia un ragionamento di buonsenso chiedere un contributo allo Stato. Sembra che sia anche un modo per far tesoro delle difficoltà che abbiamo vissuto in questo anno e mezzo. È evidente che sia un iter non semplice quello che attende questo progetto di legge statale, perché di fatto scarica sulle finanze statali una quota rilevante dei costi che in realtà fino a oggi vengono assorbiti a livello locale. Dopodiché, pensiamo che sia perlomeno un segno di attenzione valido da dare a questo mondo, a queste realtà, perché riconosciamo quanto il valore dello sport sia fondamentale e quanto, quindi, anche il valore di chi lo sport lo rende possibile, soprattutto ai ragazzi e alle ragazze, vada incentivato e aiutato.”;*

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, la proposta di legge statale composta di n. 4 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

**Art. 1, 2 e 3**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 44
Voti favorevoli	n. 44

**Art. 4**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 45
Voti favorevoli	n. 45

VISTO l'articolo 121 della Costituzione;

VISTI gli articoli 19 e 21 dello Statuto regionale;

con votazione palese,

## **APPROVA**

la proposta di legge statale, nel suo complesso, nel testo allegato, che fa parte integrante della presente deliberazione e indica la Camera dei Deputati quale ramo del Parlamento presso cui depositare la proposta di legge stessa.

---

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 46
Voti favorevoli	n. 46

**IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO**  
f.to Alessandra Sponda

**IL PRESIDENTE**  
f.to Roberto Ciambetti



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

## XI LEGISLATURA

*ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 86 DEL 21 LUGLIO 2021  
RELATIVA A:*

PROPOSTA DI LEGGE STATALE DA TRASMETTERE AL PARLAMENTO NAZIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DELLA COSTITUZIONE, D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DAL TITOLO:

### **MISURE URGENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI, CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19**

**Art. 1 - Disposizioni per la ridisciplina del rapporto concessorio afferente la gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali a seguito della sospensione delle attività sportive per l'emergenza epidemiologica da Covid-19.**

1. In ragione del ricorrere delle condizioni di sospensione delle attività sportive disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi della legge statale, fatte salve le misure di sostegno previste da altre disposizioni, al fine di garantire il mantenimento e di evitare un irreversibile non funzionamento degli impianti sportivi pubblici durante il periodo di sospensione delle attività sportive disposto dalla normativa statale o regionale connessa all'emergenza da Covid-19, con conseguente depauperamento del patrimonio pubblico e al fine di consentire fin dal momento della riapertura degli impianti l'immediato funzionamento degli stessi, garantendo un servizio al pubblico per favorire il benessere psico-fisico delle persone, le parti del rapporto di concessione possono concordare la revisione del rapporto concessorio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusa la proroga della durata del rapporto, che consenta ai soggetti gestori degli impianti l'equilibrio economico finanziario della gestione, ivi compresa la manutenzione degli impianti, anche con un graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati.

2. Ai fini di cui al comma 1, le parti del rapporto concessorio possono in particolare, sulla base del tempo necessario a raggiungere la contemporanea presenza di condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria del rapporto concessorio, rideterminare l'ammontare del canone concessorio, le condizioni del rischio operativo, del rischio di disponibilità, del rischio di domanda o di altri rischi previsti a carico del gestore, nonché riparametrare la nuova durata della concessione ai tempi necessari all'ammortamento di mutui o altri investimenti sulle attività oggetto della concessione.

**Art. 2 - Integrazione delle modalità di utilizzo del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali.**

1. Il Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali di cui all'articolo 1 comma 823 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" opera anche per la concessione di contributi ai Comuni che, limitatamente al periodo di sospensione dell'attività degli impianti sportivi pubblici in regime concessorio, concordano una revisione del rapporto concessorio ai sensi della presente legge che disponga, tra le altre misure, anche la riduzione del canone dovuto dal gestore da cui consegue come effetto l'introito di minori entrate nel bilancio di previsione dell'ente.

**Art. 3 - Norma finanziaria.**

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge quantificabili in euro 2.000.000,00 nell'esercizio 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

**Art. 4 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

## INDICE

Art. 1 - Disposizioni per la ridisciplina del rapporto concessorio afferente la gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali a seguito della sospensione delle attività sportive per l'emergenza epidemiologica da Covid-19. ....	6
Art. 2 - Integrazione delle modalità di utilizzo del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali. ....	7
Art. 3 - Norma finanziaria. ....	7
Art. 4 - Entrata in vigore.....	7



**PROPOSTA DI LEGGE STATALE DA TRASMETTERE AL PARLAMENTO NAZIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DELLA COSTITUZIONE DAL TITOLO: "MISURE URGENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI, CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19".**

*Relazione tecnica redatta ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica", articolo 17 "Copertura finanziaria delle leggi".*

La proposta di legge statale in oggetto, composta di n. 4 articoli, intende porre la base giuridica per legittimare le iniziative tra gli enti locali proprietari di impianti sportivi in regime concessorio e i gestori di tali impianti al fine di favorire una modificazione dei rapporti concessori in essere tra tali soggetti nel caso in cui, a causa delle limitazioni alla fruizione degli impianti per far fronte allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 iniziato fin dal febbraio del 2020 e da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2021 dall'articolo 1 del decreto legge n. 105/2021, tali rapporti concessori abbiano subito una significativa alterazione dell'equilibrio delle prestazioni e controprestazioni.

Lo scopo è di evitare la risoluzione per eccessiva onerosità del rapporto concessorio mediante la sua riduzione ad equità, consentendo in tal modo la continuazione delle attività motorie e sportive svolte dai cittadini a tutela del loro benessere psico-fisico e della salute durante l'attuale emergenza pandemica da Covid-19 ed evitando che eventuali risoluzioni del rapporto concessorio portino ad un non funzionamento degli impianti con conseguente depauperamento del patrimonio pubblico.

Nel dettaglio la proposta di legge statale:

- all'articolo 1 prevede che le parti del rapporto di concessione possono concordare la revisione dello stesso, inclusa la proroga della durata, che consenta ai soggetti gestori degli impianti di raggiungere la contemporanea presenza di condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria del rapporto concessorio, anche rideterminando l'ammontare del canone concessorio, le condizioni del rischio operativo, del rischio di disponibilità, del rischio di domanda o di altri rischi previsti a carico del gestore, nonché riparametrando la nuova durata della concessione ai tempi necessari all'ammortamento di mutui o altri investimenti sulle attività oggetto della concessione;
- all'articolo 2 si stabilisce che il Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali di cui all'articolo 1 comma 823 della legge n. 178/2020 opera anche per la concessione di contributi ai Comuni che concordano una revisione del rapporto concessorio che comporti una riduzione del canone dovuto dal gestore e da cui consegue come effetto l'introito di minori entrate nel bilancio di previsione dell'ente;
- all'articolo 3 si quantificano in euro 2.000.000 per il 2021, sulla base di una stima del numero di enti interessati e di impianti che possono ricadere nel campo di applicazione della norma, gli oneri correnti derivanti dall'applicazione della legge, che trovano copertura mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte

corrente iscritto nel bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali»,

- all'articolo 4 l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per quanto concerne in particolare la copertura finanziaria, alla stessa si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto del bilancio pluriennale 2021-2023 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.